



COMUNE DI CODEVIGO

Provincia di Padova



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al d.l. n. 193 del 22/10/2016 convertito nella legge n. 225 del 1/12/2016.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, ICI e IMU, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Soggetti competenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono:
 - a. il Comune inteso Servizio Tributi
 - b. il Concessionario affidatario inteso *Abaco spa*
3. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a) nonché quelle di notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune e/o al Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva, apposita istanza entro il **31 maggio 2017**, mediante:
 - consegna diretta al protocollo del Comune di Codevigo e/o del Concessionario affidatario,
 - posta certificata (pec) del Comune e/o del Concessionario affidatario
 - mezzo posta raccomandata A.R.;
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto; nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, **entro il numero massimo di otto**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune e /o Concessionario affidatario della riscossione coattiva mettono a disposizione sul sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune e/o il Concessionario affidatario della riscossione coattiva, comunica ai debitori l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **30 giugno 2017** e in caso di accoglimento l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico e/o 1^ rata: entro il 31 luglio 2017;
 - b) versamento 2^ rata entro il 30/09/2017
 - c) versamento 3^ rata entro il 30/11/2017
 - d) versamento 4^ rata entro il 31/01/2018
 - e) versamento 5^ rata entro il 31/03/2018
 - f) versamento 6^ rata entro il 31/05/2018
 - g) versamento 7^ rata entro il 31/07/2018
 - h) versamento 8^ rata entro il 30/09/2018
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario affidatario (Abaco Spa) le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune e il Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva (Abaco spa), relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere i nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
3. Decorso il termine del 30 giugno 2017 entro il quale il Comune o il Concessionario affidatario del servizio di riscossione (Abaco spa) deve comunicare ai debitori l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, Il Concessionario affidatario provvede, altresì, a comunicare al Comune di Codevigo l'ammontare complessivo delle somme definite distintamente per anno di riferimento del tributo.